

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, martedì 29 dicembre 2009

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria  
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

*Il 1° e il 16 di ogni mese:*

### PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

#### SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

#### SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

### PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

#### SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

*Ordinariamente il venerdì di ogni settimana*

### PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA SEZIONE I

#### Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 28 dicembre 2009, n. 52

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici»** Pag. 51838

LEGGI REGIONALI 28 dicembre 2009, n. 53

**Modifica legge regionale n. 40/2009, art. 2, comma 4, lettera C, recante: «Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria»** Pag. 51839

LEGGI REGIONALI 28 dicembre 2009, n. 54

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 «Norme per l'istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria»** Pag. 51839

LEGGI REGIONALI 28 dicembre 2009, n. 55

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 «Norme per la formazione e lo sviluppo della cooperazione sociale»** Pag. 51840

LEGGI REGIONALI 28 dicembre 2009, n. 56

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 15 «norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo»** Pag. 51840

### PARTE PRIMA SEZIONE I

#### Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 28 dicembre 2009, n. 52

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici».**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1** *Finalità*

1. All'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, sono abrogate le parole «*anche tra quello dei bacini LSU e LPU*».

2. L'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, è sostituito dal seguente: «*Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di monitoraggio della rete idrografica regionale, l'AFOR è autorizzata ad assumere personale part-time con qualifica di sorvegliante, addetto ai centri di digitalizzazione dei dati georeferenziati e ufficiale idraulico, necessario allo svolgimento del predetto servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell'articolo 16, legge 29 febbraio 1987, n. 56, eseguite secondo le procedure di cui alla delibera della Giunta regionale n. 266 del 14 maggio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presso le competenti sedi decentrate per l'impiego di ogni singola provincia in funzione del fabbisogno dei singoli presidi idraulici*».

3. L'articolo 4 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, è sostituito dal seguente: «*La copertura finanziaria della presente legge è assicurata dal Bilancio regionale*».

4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, è aggiunto il seguente articolo:

#### **“Art 5** *Entrata in vigore*

*La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione”.*

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 dicembre 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 53

**Modifica legge regionale n. 40/2009, art. 2, comma 4, lettera C, recante: «Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria».**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. L'articolo 2, comma 3, lettera C, della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2009 «Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria» viene così modificato: dopo la parola «*miniere*» vengono soppresse le parole «... e quelli provenienti da riutilizzazioni dei materiali lapidei di demolizione o di risulta di lavori edili e stradali, in conformità con quanto previsto dalle norme in materia di tutela ambientale».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 28 dicembre 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 54

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 «Norme per l'istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria».**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 41/2009)

1. Il comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 è così interamente sostituito:

«*La Regione Calabria, nell'ambito del servizio civile volontario regionale, promuove e sostiene:*

a) *attività di studio, ricerca ed indagine;*

b) *attività di promozione e di informazione;*

c) *progetti di servizio civile nei settori dell'assistenza e dei servizi sociali, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e ambientale, della promozione e della organizzazione di attività educative e culturali, dell'economia sociale e di protezione civile;*

d) *progetti sperimentali;*

e) *prestazioni di servizio civile realizzate nel contesto dei progetti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo;*

f) *attività di educazione civica e di formazione sociale, culturale e professionale dei giovani.*

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41, primo capoverso, le parole «*di cui al comma precedente*» sono sostituite dalle parole «*di cui al comma 1*».

**Art. 2**

(Integrazioni agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 41/2009)

1. Alla rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41, dopo le parole «*progetti sperimentali*» sono aggiunte le parole «*del servizio civile regionale*».

2. La lettera f) del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2009 n. 41 è abrogata.

3. Alla rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41, dopo le parole «*dell'attività di servizio civile*» è aggiunta la parola «*regionale*».

4. Il comma 1, dell'articolo 7, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 è così interamente sostituito «*1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, un programma triennale che disciplina le attività previste nell'ambito del servizio civile regionale.*».

5. Alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 7, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 dopo le parole «*di cui all'articolo 14, comma 1*» sono aggiunte le parole «*lettera d)*».

6. Alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 7, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 dopo le parole «*delle attività di servizio civile*» è aggiunta la parola «*regionale*».

**Art. 3**

(Modifiche e integrazioni all'articolo 14 della l.r. 41/2009)

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 14, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 è abrogata.

2. Alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 14, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 41 dopo le parole «*a vantaggio del fondo*» sono aggiunte le parole «*per il finanziamento del servizio civile regionale*».

**Art. 4**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 28 dicembre 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 55

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 28 «Norme per la formazione e lo sviluppo della cooperazione sociale».**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. All'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 17 agosto 2009, n. 28, dopo la parola «*anche attraverso*» va eliminato il termine «*l'individuazione*» e dopo le parole «*di nuovi profili professionali*» va inserita la seguente espressione: «*individuati dalla normativa nazionale*».

2. All'articolo 21, comma 2, lettera c), della legge regionale 17 agosto 2009, n. 28, dopo le parole «*profili professionali*» va aggiunta la dicitura: «*individuati dalla normativa nazionale*».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 dicembre 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 56

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 15 «Norme per l'esercizio di pescaturismo e ittiturismo».**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. All'art. 3, comma 4, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15, sono aggiunte le seguenti parole: «*fatte salve le procedure di verifica ambientale di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs n. 152/2006*».

2. L'articolo 4, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15, è sostituito dal seguente:

«*1. Per l'esercizio delle attività di ittiturismo è richiesta l'attestazione di frequenza con esito positivo a corsi formativi di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages, organizzati e curati dalla Regione in collaborazione con le associazioni delle imprese ittiche più rappresentative in ambito regionale.*

3. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15, la lettera c) è abrogata.

4. All'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15, il comma 5 è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 28 dicembre 2009

**Loiero**







## MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

### AVVISO AGLI INSERZIONISTI

*Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.*

*Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.*

*Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.*

*In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.*

*Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).*

*Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.*

*Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.*

*Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.*

#### **Vendita:**

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

#### **Prezzi di abbonamento:**

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

#### **Condizioni di pagamento:**

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.